



Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Al DIRETTORE GENERALE
 Avv. Donato Cavallo

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con un solo operatore per ciascun lotto di gara, per l'affidamento della fornitura di "Medicazioni Generali" per le ASL della Regione Abruzzo. - Numero gara 6929485. Relazione istruttoria finalizzata alla revisione prezzi della società ELI-SANITAX di Claudio Elisei.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- ⇒ con determinazione n. DPC018/269 del 22/12/2017, è stata disposta l'indizione della procedura di gara aperta regionale avente ad oggetto: "*Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo). - Numero gara 6942957*", suddivisa in 96 (novantasei) lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 del citato D. Lgs. 50/2016, del valore complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 24.571.348,55 (iva esclusa), riferito all'intera durata contrattuale di 48 mesi, comprensivo dell'opzione di estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità e 6 (sei) mesi per esercizio opzione differimento scadenza contrattuale;
- ⇒ con Determinazione n. 28 del 20.02.2020 è stata aggiudicata, in via definitiva, la procedura di gara *de qua*;
- ⇒ in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in argomento di cui alla citata Determinazione n. 28 del 20.02.2020, è stato stipulato, tra gli altri, Accordo Quadro di durata quadriennale a decorrere dal 18 maggio 2020 con la società ELI-SANITAX di Claudio Elisei con sede in Anghiari (AR), Via Martiri Antifascisti n. 24, avente ad oggetto la fornitura dei dispositivi ricompresi nel Lotto n. 43;
- ⇒ la società ELI-SANITAX, aggiudicataria del Lotto n. 43 della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo). - Numero gara 6942957", manifestava ad ARIC che, a causa di "*pregiudizievole fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno procedendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere*", risulta "*esposta a costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale / o normativa*", e contestualmente richiedeva il *riconoscimento dei maggiori costi sopportati- e di quelli che si sopporteranno fino all'ultimazione della fornitura* – per i dispositivi di cui al suddetto Lotto in ragione degli "*abnormi ed incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto di polyster e materiali.*"

RILEVATO, in particolare, che la società in questione, al fine di ristabilire l'originario equilibrio tra le rispettive prestazioni, richiedeva con nota pec del 11.01.2022 (acquisita agli atti con Prot. n. 0075/22 del 12.01.2022) e successivi reiterati solleciti, revisione in aumento dei prezzi unitari originariamente offerti per i dispositivi di cui al suddetto Lotto nella misura del **17%**;

DATO ATTO che l'O.E. di cui trattasi ha presentato offerta nel corso dell'anno 2018 (marzo) formulando la stessa tenuto conto dei prezzi delle materie prime allora in vigore;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare i commi n. 1, lettera c) e n. 7:

- ⇒ la fornitura di che trattasi rientra nei settori ordinari del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

- ⇒ la necessità di modifica è da considerarsi dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la modifica medesima non altera la natura generale del contratto;
- ⇒ la modifica richiesta rispetta i limiti di valori prestabiliti dalla norma ovvero del 50% dell'importo aggiudicato;
- ⇒ si rende necessario tutelare il bene primario della salute e rispettare i LEA e garantire l'assistenza ai pazienti che utilizzano i dispositivi in oggetto o a coloro che ne avessero bisogno in futuro;

VISTA la Delibera ANAC n. 227 del 11 maggio 2022 ad Oggetto *“Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici”* con la quale è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- ⇒ *“L'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto”.*
- ⇒ *“La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore”.*
- ⇒ *“In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento. Possono valutare altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale”.*

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 1° D.Lgs.n. 50/2016 prevede in qualsiasi caso la possibilità di modifica della controprestazione economica al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili (come l'evento bellico e la pandemia), purché non si “alteri la natura generale del contratto”; tuttavia, per procedere dunque a presentare una legittima richiesta revisionale è necessario non solo che il contratto sia “di durata” (e che sia trascorso più di 1 anno dalla sua sottoscrizione) ma che altresì la natura dello stesso non venga alterata, ovvero non si azzeri il rischio d'impresa oltre a dover essere la parte richiedente a comprovare tanto le circostanze eccezionali sopravvenute quanto – e soprattutto - dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi fra quelli previsti nel disegno di gara (rectius, quelli offerti dall'aggiudicataria) rispetto a quelli che la medesima deve invece accollarsi in conseguenza del vertiginoso aumento intervenuto;

CONSIDERATO altresì che il contratto che si stipula all'esito di una procedura d'affidamento di pubbliche forniture è una vendita e come tale disciplinata dall'art. 1470 Cod.Civ.;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di:

- ⇒ non accogliere la richiesta di revisione in aumento dei prezzi presentata dalla ELI-SANTAX, relativamente al Lotto n. 43 nella misura percentuale proposta;
- ⇒ di riconoscere, al fine di evitare soluzioni di continuità nella tutela del bene primario di salute, rispettare i LEA e garantire l'assistenza ai pazienti che utilizzano tali dispositivi e atteso che lo scostamento (delta percentuale) va considerato tra i prezzi in vigore nel marzo 2018 (data dell'offerta) e i prezzi in vigore nel dicembre 2022, la revisione prezzi nella misura del **10,70%** derivante dalla variazione dei prezzi dei trasporti nella misura del 15,34%, delle utenze (acqua, elettricità, gas e altri) nella misura del 67,45%, altri beni e servizi nella misura del 9,14% intervenute tra l'anno 2018 (marzo) e l'anno 2022 (dicembre), sulla scorta degli indici dei prezzi al consumo per le Famiglie di Impiegati e Operai (F.O.I.);

per tutti i motivi e le ragioni sopra evidenziate,

PROPONE

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

di riconoscere - al fine di evitare soluzioni di continuità nella tutela del bene primario di salute, rispettare i LEA e garantire l'assistenza ai pazienti che utilizzano tali dispositivi - la variazione in aumento delle quotazioni dei prezzi unitari di aggiudicazione, nella misura del **10,70%**, dei dispositivi ricompresi nel **Lotto n. 43**, in favore della società **ELI-SANITAX**, come meglio di seguito dettagliate:

	Peso(%)	2018	2022	Var.% 2018 vs 2022
		mar-18	dic-22	
12. altri beni e servizi	9,00%	102,90	112,30	9,14%
04. abitazione, acqua, elettricità, gas e altri	11,00%	102,30	171,30	67,45%
07. Trasporti	16,00%	103,00	118,80	15,34%
	36,00%			10,70%
				10,70%

Lotto	Voce (o materiale)	Importo totale aggiudicato	Prezzo totale proposto da OE	Revisione indice FOI (2022 - 2018)
43	1	28.831,24 €	33.732,551 €	31.915,00 €

Tanto si comunica ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Lorena Lattanzi
f.to digitalmente